

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ



Newsletter

GIUGNO 2017

Eventuali osservazioni alla newsletter possono essere inviate all'indirizzo
staffoic@fondazioneoic.it

SOMMARIO

Premessa	1
IFRS Foundation	2
Riunione IASB	2
Riunione IFRS Interpretation Committee	2
Documenti pubblicati	3
EFRAG	3
Riunione TEG	3
Documenti pubblicati	4
OIC	4
Risposte a richieste di chiarimento	4
Documenti pubblicati	5

Premessa

Attraverso la pubblicazione della Newsletter, l'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - intende fornire mensilmente un'informativa sulle novità che attengono alla materia contabile.

Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, identificate in rosso. All'interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono inseriti nel testo link ai documenti citati.

La newsletter è predisposta dallo staff dell'OIC e non è oggetto di formale approvazione da parte degli Organi tecnici dell'Organismo.

Nella presente Newsletter è contenuta una bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla presentazione dei ricavi. Si prega di fornire eventuali osservazioni su tale bozza di risposta entro l'8 settembre 2017.

IFRS Foundation

Riunione IASB

1.1 Nella riunione del 21 e 22 giugno 2017 lo IASB ([IASB Update](#)) ha trattato, tra l'altro, i seguenti temi:

- *Accounting Policies and Accounting Estimates (Proposed amendments to IAS 8)*
- *Conceptual Framework*
- *Definition of a Business*
- *Amendments to IAS 28 — Long-term interests in associates and joint venture*
- *IAS 8 — Accounting policy changes resulting from agenda decisions*
- *Prepayment Features with Negative Compensation (Proposed amendments to IFRS 9)*
- *Primary Financial Statements*
- *Rate-regulated Activities*

Riunione IFRS Interpretation Committee

1.2 Nella riunione dell'IFRS *Interpretations Committee* (IFRS IC) del 13 giugno 2017 ([IFRS IC Update](#)) i principali temi oggetto di discussione hanno riguardato:

Items on the current agenda:

- *IFRS 9 — Modification or exchange of financial liabilities that do not result in derecognition*
- *IAS 23 — Borrowing costs on completed qualifying assets*

Tentative agenda decisions:

- *IFRS 3 — Acquisition of a group of assets that does not constitute a business*
- *IAS 28 — Acquisition of an associate or joint venture from an entity under common control*
- *IAS 37 — Costs considered in assessing whether a contract is onerous*
- *IAS 38 — Goods acquired for promotional activities*

Agenda decisions:

- *IAS 19 — Discount rate in a country that has adopted another country's currency*
- *IAS 32 — Centrally cleared client derivatives*
- *IAS 33 — Tax arising from payments on participating equity instruments*

- *IAS 41 — Biological assets growing on bearer plants*

Other matters:

- *IAS 8 — Accounting policy changes resulting from agenda decisions, Committee work in progress*

Documenti pubblicati

1.3 Nel corso del mese di giugno lo IASB ha pubblicato:

- ***IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments***

L'IFRIC 23 fornisce indicazioni su come riflettere nella contabilizzazione delle imposte sui redditi le incertezze sul trattamento fiscale di un determinato fenomeno.

L'IFRIC 23 entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

- **[ED Property, Plant and Equipment—Proceeds before Intended Use \(Proposed amendments to IAS 16\)](#)**

La proposta di modifica dello IASB vieterebbe di dedurre dal costo di un immobilizzazione materiale i ricavi generati durante la fase di collaudo dell'immobilizzazione materiale. Tali ricavi e i relativi costi verrebbero invece rilevati a conto economico.

Il termine per rispondere è il 19 ottobre 2017.

EFRAG

Riunione TEG

1.4 Nella riunione del 28 giugno 2017 il TEG — CFSS dell'EFRAG ha discusso, tra l'altro, di:

- *IASB's initiatives towards Better Communication in Financial Reporting*
- *IASB Project Rate-regulated activities*
- *IASB Project Post-Implementation Review IFRS 13 - Fair Value Measurement*
- *IASB Project Improvement to IFRS 8 Operating Segments*
- *IASB ED Proposed Amendments to IAS 16 Proceeds before Intended Use*
- *IASB Research Project Goodwill and Impairment*

Nella riunione del 29 giugno 2017 il TEG dell'EFRAG ha discusso, tra l'altro di:

- *EFRAG Research Project Equity Instruments – Impairment and Recycling*
- *IASB ED/2017/4 Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use*
- *EFRAG Research Project: Pensions ([EFRAG Update](#))*

Documenti pubblicati

1.5 Nel corso del mese di giugno sono stati pubblicati i seguenti documenti:

- *Draft comment letter in response to the IASB's Discussion Paper DP/2017/1 Disclosure Initiative - Principles of Disclosure*
- *Feedback statement following the publication of its final comment letter on the IASB's Exposure Draft ED/2017/3 Prepayment Features with Negative Compensation (Proposed amendments to IFRS 9)*
- *Discussion Paper "Goodwill Impairment: Can it be improved?"*

OIC

Risposte a richieste di chiarimento

1.6 L'OIC ha ricevuto e discusso una richiesta di chiarimento in merito alla presentazione dei ricavi. Di seguito si riporta la bozza di risposta dell'OIC al quesito sottoposto. Si chiede cortesemente di inviare eventuali osservazioni entro l'8 settembre 2017 al seguente indirizzo mail oit@fondazioneoit.it.

Bozza di risposta alla richiesta di chiarimento

L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alla presentazione dei ricavi da vendita riferiti a società che operano secondo i seguenti *business model*:

1. acquisto di materie prime e contestuale rivendita, oppure
2. acquisto di materie prime e vendita successiva con stipula di contratti derivati di copertura per neutralizzare il rischio prezzo.

L'OIC nota che, ai fini della rilevazione dei ricavi, occorre far riferimento all'OIC 15 par. 29 secondo cui *"i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:*

- *il processo produttivo dei beni è stato completato; e*
- *si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici."*

Coerentemente con i criteri espressi nell'OIC 15 anche i par. 16 e ss dell'OIC 13 prevedono che *“i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.”*

Ne consegue che:

- laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un'attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d'acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati;
- laddove la società assuma rischi e benefici relativi all'acquisizione della materia prima, ancorché con rischio di prezzo neutralizzato da contratti derivati di copertura, la società rileva i ricavi della vendita ed i costi d'acquisto della materia prima ed i derivati sono contabilizzati ai sensi dell'OIC 32.

Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell'OIC di carattere interpretativo o emendativo.

Documenti pubblicati

1.7 L'OIC nel corso del 2016, in virtù dell'art. 12 del D.lgs. 139/2015 che prevede che *“L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”*, ha concentrato la propria attività, prioritariamente, nell'esame degli istituti introdotti dalla nuova legge aventi un impatto innovativo importante rispetto alla previgente disciplina.

L'OIC inoltre si è impegnato a monitorare l'individuazione, sulla base delle prassi operative, di eventuali ulteriori fattispecie concrete di applicazione dei principi contabili, che potrebbero comportare l'ampliamento e/o la modifica degli standards in vigore.

Pertanto l'OIC ha deciso di avviare un progetto di *post-implementation review* del principio contabile OIC 4 *Fusione e Scissione* e del principio contabile OIC 6 *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio* per valutare se e come modificare tali standards.

L'OIC ha predisposto due questionari ([OIC 4](#) e [OIC 6](#)) al fine di identificare le difficoltà applicative riscontrate negli ultimi anni nell'applicare tali principi. La consultazione è terminata il 30 giugno 2017.

Si fa presente che l'OIC utilizzerà le risposte ricevute nel pieno rispetto della confidenzialità, quindi non menzionando i nomi di coloro che parteciperanno alla consultazione.

- 1.8 L'OIC, nell'ambito del lavoro di aggiornamento dei principi contabili svolto in osservanza dell'art. 12 del D.Lgs. 139/2015, ha rilevato che gli attuali principi contabili, non occupandosi nello specifico delle voci di Conto Economico, non trattano in un apposito principio contabile la contabilizzazione dei ricavi, ad eccezione dei ricavi su commessa disciplinati nell'OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione.

Pertanto l'OIC, al fine di valutare l'effettiva necessità di un principio sui ricavi, ha deciso di lanciare un [questionario](#) in cui vengono poste domande che hanno l'obiettivo di aiutare l'OIC stesso a decidere se e come procedere alla predisposizione di uno specifico principio contabile sui ricavi.

Per la compilazione del questionario, il termine è fissato **al 31 luglio 2017**.

Si fa presente che l'OIC utilizzerà le risposte ricevute nel pieno rispetto della confidenzialità, quindi non menzionando i nomi di coloro che parteciperanno alla consultazione.

- 1.9 [**Commenti OIC su IASB ED Prepayment features with negative compensation**](#)

L'ED è volto a chiarire la contabilizzazione di uno strumento finanziario caratterizzato da un'opzione che prevede l'incasso di una somma da parte del debitore al momento dell'estinzione anticipata del debito (cd *negative compensation*). La proposta dello IASB è quella di specificare che uno strumento finanziario che contiene un'opzione di estinzione anticipata con "*negative compensation*", può essere contabilizzato al costo ammortizzato se sono soddisfatte determinate condizioni (eg se il *fair value* dell'opzione di estinzione anticipata è insignificante al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria).

L'OIC nella sua risposta ha sottolineato che, in linea di principio, una valutazione al *fair value* sarebbe più aderente al modello di classificazione previsto dall'IFRS 9 per strumenti di debito caratterizzati da un'opzione di estinzione anticipata con "*negative compensation*" in quanto, in questa circostanza, vi è il rischio che il possessore dello strumento recuperi un importo inferiore al capitale. Tuttavia, l'OIC comprende la

necessità dell'intervento che affronta una problematica diffusa e relativa ad una specifica categoria di strumenti finanziari. Inoltre, l'OIC concorda con i criteri individuati dallo IASB volti a limitare l'ambito di applicazione dell'emendamento.